

TRIBUNALE DI COMO

Oggi 26 Ottobre 2017 alle ore 11,33 di fronte al Giudice Dr. Andrea Canepa sono comparsi per parte attrice l'Avv. Dragonetti in sost. Avv. Fabiani e per parte convenuta l'Avv. _____ in sost. _____ che produce sentenza della Cassazione 24948/2017 e Cass SS.UU. n. 24675/2017 che ha escluso la figura dell'usura sopravvenuta. L'avv. Dragonetti rileva che la domanda attorea non riguarda una ripetizione bensì un mero accertamento sicché non è necessario verificare pagamenti che è il presupposto dell'azione ripetitoria. Controparte ribadisce l'infondatezza dell'azione per carenza probatoria come sancita dal principio di diritto di cui alla sentenza prodotta.

E' presente il CTU il quale dichiara: Il metodo matematico prevede una formula diversa da quella della Banca d'Italia non soltanto con riferimento all'aspetto dell'inserimento o meno della CMS nella base di calcolo ma altresì sotto ogni altro profilo. Faccio altresì presente che, nel caso di specie, un problema di usura nemmeno si è posto poiché, dovendo già riportare tutti i tassi di interesse dapprima a quello legale e successivamente a quello ex art. 117 TUB, non si pone nemmeno un problema di espunzione di interessi usurari per superamento del tasso soglia. Posso quindi dire che sul calcolo a pagina 63 della CTU non ha influito l'ammontare degli interessi usurari in quanto, come detto, gli stessi sono "assorbiti" dagli interessi ultralegali ricalcolati.

Il Giudice invita le parti alla discussione e si ritira in camera di consiglio.

Il Giudice
Dr. Andrea Canepa



CONCLUSIONI:

per entrambe le parti: si vedano le conclusioni esposte negli atti introduttivi.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'M' followed by a vertical line.

MOTIVI DELLA DECISIONE

E' innanzitutto da premettere come la materia del contendere debba essere circoscritta al conto corrente n. _____ intestato dapprima alla _____ poi trasformatasi nell'odierna società attrice. Nessun rilievo può invece assumere nell'ambito del presente giudizio il conto n. _____ intestato a _____ trattandosi di rapporto giuridico estraneo a questa causa in quanto concernente un soggetto che nemmeno risulta essere parte nella stessa.

Venendo agli aspetti inerenti il merito, deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta non risultando in alcun modo dimostrata l'esistenza di rimesse solutorie sul conto corrente oggetto di giudizio ed esistendo se mai significativi indizi che conducono ad escludere tale ipotesi. Il CTU, anche soltanto sulla base della documentazione disponibile, ha infatti potuto accertare come la banca, nel periodo antecedente gli ultimi dieci anni, abbia pressoché costantemente tollerato importi di scoperto anche assai rilevanti senza aver mai chiesto al correntista un rientro ed applicando tassi diversi in relazione al differente ammontare dell'esposizione; circostanze tutte che inducono a ritenere quasi impossibile che il conto non fosse affidato.

Deve peraltro sul punto ancora rilevarsi come incomba su chi sollevi l'eccezione l'onere di dar prova dei fatti costitutivi della stessa e come pertanto, laddove questi ultimi non risultino pienamente dimostrati od emergano persino, come nel caso di specie, elementi positivi di segno opposto, l'eccezione non possa

che essere rigettata.

Per quel che concerne la pretesa di parte attrice inerente la ripetizione di interessi anatocistici, devono ritenersi attendibili, ad avviso del Giudicante, le risultanze a cui è giunto il CTU. Quest'ultimo ha infatti dettagliatamente chiarito, anche a fronte delle ampie osservazioni del CTP di parte convenuta, come la metodologia di calcolo cd. sintetica, fondata soltanto sugli estratti conto cd. scalari, consenta comunque di raggiungere un risultato prossimo all'esattezza con riferimento all'entità delle somme addebitate dalla banca a titolo di interessi anatocistici. Ciò appare sufficiente, ad avviso di questo Giudice, per ritenere raggiunta la prova del fatto allegato, prova che, lo si ricorda, non esige la certezza assoluta ma può altresì configurarsi quale alto grado di probabilità in ordine all'esistenza del fatto stesso.

Sempre con riferimento all'anatocismo è ancora da notare come l'esecuzione, da parte della banca, degli adempimenti previsti dalla delibera CICR del 09 Febbraio 2000 non valga a rendere legittima la pratica anatocistica per il periodo successivo al 01 Luglio 2000. Se infatti, relativamente al periodo precedente, tale pratica deve ritenersi illegittima e conseguentemente inidonea a produrre effetti, il successivo passaggio ad un regime di capitalizzazione periodica degli interessi, quantunque divenuto lecito alle condizioni sancite nel suddetto provvedimento, è da considerarsi quale condizione peggiorativa per il correntista e come tale soggetta alla necessità di una sua esplicita approvazione ai sensi dell'art. 7 c. 3 della delibera sopra citata, approvazione che non risulta sussistere nel caso di specie. Conseguentemente, gli addebiti derivanti da



capitalizzazione periodica degli interessi dovranno essere oggetto di riaccredito alla parte attrice per l'intera durata del rapporto di conto corrente.

Illegittima, nel caso che ci occupa, deve altresì essere considerata l'applicazione da parte della banca, di interessi superiori alla misura legale; la relativa pattuizione è infatti da ritenersi non sufficientemente determinata avendo il CTU sottolineato come, almeno con riferimento al tasso cd. top rate, non risultino disponibili informazioni circa le modalità di calcolo del medesimo. L'indeterminatezza della misura massima del tasso indicata in contratto rende nulla, ad avviso del Giudicante, l'intera pattuizione con conseguente sostituzione dei tassi applicati dapprima col tasso legale e successivamente con quello stabilito ex art. 117 TUB.

Sono infine da considerare illegittimi gli addebiti a titolo di commissione di massimo scoperto e di spese fisse di chiusura periodica, trattandosi di emolumenti che non risultano essere stati concordati fra le parti contrattuali.

Irrilevante deve invece essere considerata, nel caso che ci occupa, l'eventuale esistenza di un'usura sopravvenuta, peraltro accertata dal CTU soltanto laddove si faccia utilizzo del metodo cd. matematico e non anche qualora il calcolo venga effettuato sulla base delle formule ricavate dalle istruzioni della Banca d'Italia. Ciò poiché, come chiarito in udienza dallo stesso CTU (cfr. verbale di udienza del 26 Ottobre 2017), la questione appare in concreto ininfluenza in quanto, una volta considerati illegittimi gli interessi ultralegali e sostituiti questi ultimi con quelli legali (ovvero con quelli ex art. 117 TUB), nemmeno più si pone un problema di

verifica del superamento di un tasso soglia usurario rispetto al quale i tassi sopra indicati risultano sempre e comunque inferiori. In definitiva, sulla base di quanto finora osservato, la somma illegittimamente addebitata al correntista deve ritenersi di euro 128.081,25 (cfr. conteggio conclusivo a pagina 63 della CTU), cifra che dovrà essere riaccreditata dalla banca sul conto corrente oggetto di causa.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, seguono la soccombenza così come le spese di CTU.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

- 1) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rettificare il saldo del conto corrente n. _____ riaccreditandovi la somma di euro 128.081,25.
- 2) Condanna la parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte attrice delle spese di giudizio che si liquidano in euro 800,00 per spese ed euro 12.000,00 per compenso professionale oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- 3) Pone le spese di CTU a carico della parte convenuta in persona del legale rappresentante pro tempore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Como, 26 Ottobre 2017.

Il Giudice
Andrea Canepa